
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67, 95029 - Viagrande (CT)

Nel caso di incidenti stradali provocati da cani randagi, la responsabilità per danni non è automaticamente ascrivibile al Comune nel cui territorio detti animali vagano.

Secondo la Suprema Corte, infatti, non è corretto ascrivere gli incidenti causati dai cani randagi alla fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c, cioè sulla base del mero compito di vigilanza del randagismo. Il risarcimento di questi danni segue, invece, le regole generali della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Significa che ai fini della risarcibilità del danno occorre provare la sussistenza del danno stesso, dell'elemento psicologico (dolo o colpa), del nesso causale, nonché dell'illiceità della condotta.

Qui di seguito il commento alla giurisprudenza sull'argomento, illustrato dal Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer).

Cani randagi: va provata la colpa in concreto dell'Ente preposto

Ora notizia: 08:50

cura Redazione Wolters Kluwer

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrando nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). E' quanto si legge nella sentenza n. 18954 del 31 luglio 2017, n. 18954.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:	
Conformi:	Cass. 25 novembre 2005 n. 24895 Cass. 24 aprile 2014 n. 9276 Cass. 10 novembre 2015 n. 22886
Difformi:	Non si rinveno precedenti

D.R. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Alessano e della ASL di Lecce per ottenere il **risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura** in occasione di un incidente avvenuto in data 13 settembre 2009, a suo dire causato da un **canе randagio** che aveva improvvisamente attraversato la strada. Il comune ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile, Assicurazioni Generali S.p.A.. La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Alessano. Il Tribunale di Lecce in riforma della decisione di primo grado, riconosciuta la esclusiva responsabilità del comune, lo ha condannato a risarcire all'attore il danno, liquidato in € 1.156,07, mentre ha rigettato (oltre alla domanda dell'attore nei confronti della ASL) la domanda di manleva avanzata dal comune stesso nei confronti della sua assicuratrice.

Ricorre il comune di Alessano, sulla base di sei motivi.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'**art. 2043 c.c.** e non dalle regole di cui all'**art. 2052 c.c.**, che non sono applicabili - così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici - in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi.

Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla

custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla **causalità omissiva**, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.

Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un **controllo del territorio così penetrante e diffuso**, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.

Occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio, perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.

Esito del ricorso

Cassa. con rinvio, la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2842/2014, depositata in data 9 luglio 2014

Riferimenti normativi

Art. 2043 c.c.

Art. 20151 c.c.

Art. 2052 c.c.

Art. 2053 c.c.

Riferimenti normativi

[Cassazione civile, sez. III, sentenza 31 luglio 2017, n. 18954](#)